CAMERA DEI DEPUTATI N. 3374

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TASSI

Norme per la regolamentazione dei sondaggi elettorali

Presentata il 23 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Anche nei sondaggi elettorali effettuati durante le elezioni amministrative del 21 aprile 1993 erano emersi inaccettabili errori del resto ripetuti il 21 novembre 1993! Manca, sul punto, una precisa normativa che avrebbe potuto evitare il ripetersi di tali errori. Pertanto, sarà bene vietare tali rilevamenti e, comunque, vietarne l'uso da parte della RAI-TV in quanto concessionaria del pubblico servizio di informazione che deve essere improntato alla massima serietà. La RAI potrà essere autorizzata ad effettuare sondaggi elettorali solo se fatti direttamente a mezzo di suoi dipendenti. Ma, in genere il « fenomeno » deve essere rigorosamente regolato, come dalla presente proposta di cui si chiede la pronta approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo non può incaricare imprese esterne per l'effettuazione di sondaggi elettorali consistenti nella raccolta di notizie tra i votanti all'uscita dai seggi. Tali sondaggi possono essere effettuati direttamente dal personale della concessionaria, previa pubblicazione del numero delle persone intervistate, dei luoghi e dei tempi delle interviste stesse.

ART. 2.

1. Le aziende che gestiscono attività di informazione radio-televisiva non concessionarie del servizio pubblico possono effettuare i sondaggi di cui all'articolo 1 anche con incarico a terzi, con l'obbligo di rendere noto preventivamente ogni riferimento dei risultati relativi, i luoghi, i tempi ed il numero delle persone intervistate, compreso quello di coloro che rifiutano di aderire alla relativa richiesta.

ART. 3.

1. Chi contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è punito, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a lire 10.000.000. La sentenza di condanna o il decreto cui all'articolo 444 del codice di procedura penale comporta la sospensione dall'esercizio della attività per un periodo non inferiore ad un mese.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3374
Lire 500